



## COMUNE DI NICOLOSI PROVINCIA DI CATANIA

ORDINANZA N. 51 DEL 09 /08/2019

**Oggetto:** regolamentazione sosta e transito dei veicoli, in data 15 agosto 2019, per istituzione isola pedonale.

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che il Sindaco, con provvedimento n. 7 del 15.02.2019, ha attribuito al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

**RICHIAMATA** la precedente ordinanza n. 39/2019 con la quale si è proceduto alla regolamentazione della sosta e del transito dei veicoli in via Garibaldi, tutti i sabati dal 13 luglio al 21 settembre 2019, per l'istituzione di un'isola pedonale;

**SENTITA** la volontà dell'amministrazione comunale ad attuare l'isola pedonale in via Garibaldi anche giorno 15 agosto 2019;

**VISTO** il decreto legislativo 30/04/1992 n. 285 "Nuovo codice della strada";

**VISTO** il D.P.R. 16/12/1992 n. 495 "Regolamento di attuazione del nuovo codice della strada";

**RITENUTO** di dovere procedere in merito

### ORDINA

1) Giorno 15 agosto 2019, dalle ore 20.00 alle ore 01.00 dell'indomani:

a) il divieto di sosta dei veicoli nei seguenti luoghi:

- dal n. 10 al n. 12 di piazza Antonino Longo
- via Garibaldi
- dal n. 24 al n. 22 di piazza Vittorio Emanuele

b) il divieto di transito dei veicoli nei seguenti luoghi:

- piazza Antonino Longo, dal n. 4 al n. 1 e dal n. 9 al n. 12
- via Garibaldi
- via Trieste
- via Barbagallo, da via Veneto a via Garibaldi
- via Gorizia

2) Dai divieti di cui sopra sono esclusi i mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine

### DISPONE

La pubblicazione della presente sul sito web del Comune di Nicolosi affinché sia resa nota a tutta la cittadinanza.

Il Comando della Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'esecuzione e per l'esatta osservanza delle superiori disposizioni, per le cui infrazioni saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti leggi.

L'ufficio tecnico comunale resta incaricato per la predisposizione della relativa segnaletica stradale, con le modalità previste dal codice della strada.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Codice della Strada, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 06/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

IL COMANDANTE  
Carmelo Amore

